

AS1428 - REGIONE CALABRIA - LEGGE N. 24/2017- NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI

Roma, 31 luglio 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 5 luglio 2017, n. 24, recante "Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)", l'Autorità, nella riunione del 26 luglio 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto abroga la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri). L'articolo 2 fa rivivere il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 4/1995, stabilendo che "Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione o parte di essa, diano ospitalità per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile".

L'Autorità, come già sottolineato nel parere n. S2788 del 17 marzo 2017, ribadisce che le suddette disposizioni della legge regionale n. 24/2017 sono da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.

In particolare, la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto "ad integrazione del proprio reddito familiare" e offrendo una durata minima dell'alloggio pari a sette giorni, pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di affittacamere in via principale, né definire autonomamente, sulla base delle richieste della clientela, la durata minima di soggiorno offerto. Tali limiti riducono pertanto l'offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, sia privandola della possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni di durata più breve¹, sia riducendo la portata ricettiva in sé, reintroducendo i vecchi limiti previsti dalla disciplina precedente.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 24/2017, mantenendo la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di affittacamere (che può essere svolta soltanto "ad integrazione del proprio reddito familiare"), imponendo la durata minima del soggiorno e riducendo la portata ricettiva, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza. Essa pertanto, potrebbe presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Peraltro, il profilo della durata minima obbligatoria di soggiorno è stato censurato dall'Autorità nel ricorso ai sensi dell'art. 21-bis avverso, tra l'altro, un'analoga previsione della Regione Lazio; ricorso accolto dal TAR Lazio con sentenza definitiva, n. 6755 del 13 giugno 2016.]